

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

in data 27/11/2020

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

E

LE RSU E OO.SS AREA DEL COMPARTO

in materia di

FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Il presente Accordo integrativo decentrato è finalizzato a disciplinare, ora per allora, modalità e criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione già previsto dagli artt. 92 e 93, comma 7-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., ai fini della definizione dei rapporti e delle situazioni giuridiche sorte in pendenza delle predette norme e quindi fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (in G.U. 19 aprile 2016, n. 91).

I riferimenti e i richiami alle previsioni non più vigenti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 sono resi necessari al solo ed esclusivo fine di dare corretta e completa attuazione – in sede di contrattazione integrativa decentrata - al riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione tra gli aventi diritto riferito al periodo di vigenza della predetta normativa.

Oggetto del presente Accordo sono quindi rapporti e situazioni giuridiche sorti in pendenza di applicazione della disciplina di cui agli artt. 92 e 93, comma 7-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e quindi sorti non oltre il 18 aprile 2016, salvo quanto previsto al successivo art. 4.

Il Collegio Sindacale ha rilasciato il parere favorevole sull'ipotesi del presente accordo integrativo aziendale, in ordine alla certificazione di compatibilità economica finanziaria di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il 25 novembre 2020.

ART.1 - OGGETTO

1. In conformità a quanto già previsto dagli artt. 92 e 93, comma 7-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. (in vigore fino al 18 aprile 2016, stante l'abrogazione disposta dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016) il presente Accordo definisce, tenendo conto dell'entità e della complessità delle opere e dei lavori realizzati, le modalità e i criteri per la ripartizione – a valere fino e non oltre il 18 aprile 2016 - del fondo per la progettazione e l'innovazione riferito:

a) alla progettazione interna, come tale intendendosi le attività di progettazione nonché le attività tecniche (direzione dei lavori, vigilanza e collaudo, piani di sicurezza e di coordinamento nonché prestazioni

professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio) e quelle di RUP e relativi supporti tecnici e amministrativi, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici svolte dal personale interno, secondo quanto disposto dall'allora vigente art. 93, comma 7 *ter* del D.Lgs. 163/2006;

b) all'innovazione, con ciò intendendosi l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza aziendale dei servizi ai cittadini, secondo quanto disposto dall'allora vigente art 93, comma 7 *quater*, del D.Lgs. 163/2006 (ciò a decorrere dal 25/06/2014 ex art.13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014/90, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114).

2. Ai fini del presente Accordo ed ai sensi del già vigente art. 3, comma 8, del D.Lgs. 163/2006:

- per "lavori", si intendono tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere pubbliche;
- per "opera", si intende il risultato di un insieme di lavori che espliciti di per sé una funzione economica o tecnica.

3. Non rientrano tra le opere ed i lavori le cui attività di progettazione e tecniche assumono rilievo ai fini della ripartizione degli incentivi ex art. 93, comma 7 *ter*, del già vigente D.Lgs. 163/2006 :

- i lavori di manutenzione ordinaria;
- i lavori di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione non sia necessaria la predisposizione di elaborati tecnici progettuali ai sensi del già vigente D.Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;
- i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tout court a decorrere dal 24 giugno 2014;
- i lavori eseguiti in economia di cui all'art.125 del già vigente D. Lgs. 163/2006 ed al DPR 207/2010 per la cui realizzazione non sia necessaria la predisposizione di elaborati tecnici progettuali ai sensi dello stesso D.Lgs. 163/06 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010.

4. A seguito della modifica normativa apportata dal D.L. n. 90/2014 e dalla relativa legge di conversione n. 114/2014, sono comunque escluse dalle attività tecniche che assumono rilievo ai fini della ripartizione degli incentivi ex art. 93, comma 7 *bis*, 7 *ter*, e 7 *quater* del già vigente D.Lgs. 163/2006, quelle afferenti alla redazione di atti di pianificazione.

5. In caso di appalti misti – come tali da intendersi quelli aventi per oggetto lavori e forniture oppure lavori e servizi, oppure lavori, servizi e forniture oppure servizi e forniture - nonché nei casi di atti ed elaborati funzionali alle procedure di finanza di progetto e/o concessioni di lavori pubblici - gli incentivi di cui al comma 1 sono corrisposti per le sole attività relative alla componente lavori e con parametrizzazione all'importo risultante dal livello di progettazione redatto dalle Strutture dell'Azienda.

ART.2 – AVENTI DIRITTO

1. Gli importi accantonati a titolo di incentivo nei quadri economici dei singoli lavori e delle singole opere pubbliche, secondo le previsioni normative *pro-tempore* vigenti, sono assegnati agli aventi diritto secondo i criteri e le modalità di ripartizione di cui al presente Accordo, definito in sede di contrattazione decentrata.

2. Le somme di cui all'art. 93, commi 7-*bis* e 7-*ter* del già vigente D.Lgs. 163/2006, che costituiscono il "Fondo per la progettazione" sono riconosciute per le attività - effettivamente espletate e positivamente accertate - di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per tutte le altre attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente Accordo in capo al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, agli incaricati della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, agli incaricati del collaudo nonché ai loro diretti collaboratori. Detti importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda.

3. Partecipano alla ripartizione in relazione alle effettive prestazioni svolte e alle relative responsabilità assunte:

a) il Tecnico o i Tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253 comma 16, del già vigente D.Lgs. 163/2006, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

b) gli incaricati dell'ufficio della Direzione Lavori;

c) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d) il Responsabile Unico del Procedimento;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) il personale di supporto al R.U.P., secondo le modalità operative definite per il singolo procedimento, in particolare:

- i collaboratori e assistenti tecnici del R.U.P. ovvero i dipendenti che, pur non rivestendo alcuno degli incarichi di cui alle lettere precedenti, redigono, personalmente e su richiesta del R.U.P., elaborati di tipo tecnico facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, ecc...) e che sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; i collaboratori tecnici che, pur non essendo direttamente incaricati dalla direzione lavori, svolgano concordata attività di supporto nell'ambito delle proprie competenze professionali a favore della stessa mediante sopralluoghi ed incontri;

- i collaboratori e assistenti amministrativi ovvero i dipendenti che, pur non rivestendo alcuno degli incarichi di cui alle lettere precedenti e pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo utile all'attività del responsabile del procedimento e su sua richiesta, supportandolo nell'espletamento delle funzioni e compiti allo stesso attribuiti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010.

4. Per tutte le attività compiute dal 25/06/2014 – a norma del D.L. 90/2014 e relativa legge di conversione n. 114/2014 (art.93, comma 7-*ter*, del già vigente D.Lgs. 163/2006) - il personale avente qualifica dirigenziale non ha diritto all'incentivazione; conseguentemente per le attività svolte durante tale periodo le parti/quote di incentivo, spettanti al personale di qualifica dirigenziale, sono da considerarsi economie di spesa.

5. Alla ripartizione degli incentivi partecipa il solo personale dipendente dell'Azienda Marche Nord direttamente coinvolto nella realizzazione di opere e lavori pubblici.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale, ovvero prive di accertamento dell'effettivo positivo espletamento a cura del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*, costituiscono economie.

7. I dipendenti verranno comunque ammessi all'incentivo – a cura del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni* – in misura proporzionale al periodo di presenza ed alla conseguente attività svolta.

ART. 3 – MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

1. La determinazione e il riconoscimento dell'incentivo spettante agli aventi titolo viene effettuata tenendo conto:

a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte;

b) alla entità e complessità delle opere;

c) all'effettivo rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. La ripartizione dell'incentivo è operata, nel rispetto dei principi di cui all'art. 93, comma 7-ter, del già vigente D.Lgs. 163/2006, con apposita determina del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*, secondo i seguenti criteri:

	<i>Ruolo</i>	<i>Peso</i>	
a₁	Progettazione preliminare / Studio di fattibilità	0,10	
a₂	Progettazione definitiva ($a_1 + a_2$)	0,15	
a₃	Progettazione esecutiva ($a_1 + a_2 + a_3$)	0,23	0,23
b	Direzione Lavori		0,15
c	Coordinamento della Sicurezza		0,08
d	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile dei lavori		0,25
e	Collaudo		0,09
f	Supporto tecnico al R.U.P.		0,13
g	Supporto amministrativo al R.U.P.		0,07
	TOTALE		1,00

- Le aliquote corrispondenti alle voci "a_{1,2,3}", "b", "c", "d" ed "e" sono riconosciute al diretto responsabile della prestazione (es. il firmatario Responsabile del progetto);
- L'aliquota "a₃", qualora assegnabile, deve intendersi comprensiva delle precedenti aliquote "a₁" e "a₂";
- L'aliquota "a₂", qualora assegnabile ed in assenza di un incarico di progetto esecutivo, deve intendersi comprensiva della precedente aliquota "a₁";
- Le aliquote corrispondenti alle voci "f" e "g" sono suddivise da parte del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*, per ogni singolo procedimento e sentito il Responsabile Unico del Procedimento, in base alle prestazioni tecniche e/o amministrative effettivamente svolte ed alle responsabilità connesse, tra tutti coloro che avendone diritto hanno collaborato, previo accertamento risultante da formale attestazione.

3. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altre amministrazioni pubbliche che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza qualora autorizzati dalla propria amministrazione. In caso di incarico collegiale con professionisti esterni le quote di incentivazione indicate al comma 1 e spettanti unicamente al personale dipendente aziendale e/o dipendenti di altre amministrazioni, sono ridotte, in funzione dell'effettivo apporto collegiale esterno e solo per quelle prestazioni che risultino affidate collegialmente anche a professionisti esterni, dal Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni* per ogni singolo procedimento e su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, da un minimo di 10% ad un massimo del 50%.

4. Non ha diritto a percepire gli incentivi di cui al presente Accordo il dipendente a carico del quale risulti accertata la violazione di norme del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché la commissione di errori e/o omissioni accertati mediante formale attestazione a cura del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*.

ART. 4 - REGIME NORMATIVO ANTE D.LGS.163/2006

1. In considerazione della sussistenza di accantonamenti effettuati dall'Azienda ospedaliera in riferimento a lavori ed opere realizzati in periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 e, quindi, in vigenza delle disposizioni normative di cui alla Legge 109/1994 e ss.mm.ii., si stabilisce quanto segue:

- a) gli accantonamenti effettuati dall'Azienda ospedaliera ex art.18, Legge 109/1994 e ss.mm.ii. in riferimento alla realizzazione di opere e lavori sono ripartiti per ogni singola opera o lavoro tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- b) le quote parti degli accantonamenti corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie;

c) il 30% della tariffa professionale – ove sussistente - relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto;

d) non rientrano tra le opere e i lavori le cui attività di progettazione e tecniche assumono rilievo ai fini della ripartizione degli incentivi ex art. 18:

- i lavori di manutenzione ordinaria;

- i lavori di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione non sia necessaria la predisposizione di elaborati tecnici progettuali ai sensi del già vigente D.Lgs. 163/06 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;)

- i lavori eseguiti in economia.

2. Partecipano alla ripartizione in relazione alle effettive prestazioni svolte e alle relative responsabilità assunte:

a) il Tecnico o i Tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

b) gli incaricati dell'ufficio della Direzione Lavori;

c) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

d) il Responsabile Unico del Procedimento;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) il personale di supporto al R.U.P., secondo le modalità operative definite per il singolo procedimento, in particolare:

- i collaboratori e assistenti tecnici del R.U.P. ovvero i dipendenti che, pur non rivestendo alcuno degli incarichi di cui alle lettere precedenti, redigono, personalmente e su richiesta del R.U.P., elaborati di tipo tecnico facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, ecc.) e che sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; i collaboratori tecnici che, pur non essendo direttamente incaricati dalla direzione lavori, svolgano concordata attività di supporto nell'ambito delle proprie competenze professionali a favore della stessa mediante sopralluoghi ed incontri;
- i collaboratori e assistenti amministrativi ovvero i dipendenti che, pur non rivestendo alcuno degli incarichi di cui alle lettere precedenti e pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo utile all'attività del responsabile del procedimento e su sua richiesta, supportandolo nell'espletamento delle funzioni e compiti allo stesso attribuiti dall'art. 7 della Legge n. 109/94 e dagli artt. 7 e 8 del DPR 554/1999.

3. La ripartizione dell'incentivo di cui al precedente comma 1 è operata con apposita determina del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*, secondo i seguenti criteri:

	<i>Ruolo</i>	<i>Peso</i>	
a₁	Progettazione preliminare / Studio di fattibilità/Pianificazione	0,10	
a₂	Progettazione definitiva ($a_1 + a_2$)	0,15	
a₃	Progettazione esecutiva ($a_1 + a_2 + a_3$)	0,23	0,23

b	Direzione Lavori		0,15
c	Coordinamento della Sicurezza		0,08
d	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile dei lavori		0,25
e	Collaudo		0,09
f	Supporto tecnico al R.U.P.		0,13
g	Supporto amministrativo al R.U.P.		0,07
	TOTALE		1,00

- Le aliquote corrispondenti alle voci "a_{1,2,3}", "b", "c", "d" ed "e" sono riconosciute al diretto responsabile della prestazione (es. il firmatario Responsabile del progetto);
- L'aliquota "a₃", qualora assegnabile, deve intendersi comprensiva delle precedenti aliquote "a₁" e "a₂";
- L'aliquota "a₂", qualora assegnabile ed in assenza di un incarico di progetto esecutivo, deve intendersi comprensiva della precedente aliquota "a₁";
- Le aliquote corrispondenti alle voci "f" e "g" sono suddivise da parte del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*, per ogni singolo procedimento e sentito il Responsabile Unico del Procedimento, in base alle prestazioni tecniche e/o amministrative effettivamente svolte ed alle responsabilità connesse, tra tutti coloro che avendone diritto hanno collaborato, previo accertamento risultante da formale attestazione.

3. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altre amministrazioni pubbliche che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza qualora autorizzati dalla propria amministrazione. In caso di incarico collegiale con professionisti esterni le quote di incentivazione indicate al comma 1 e spettanti unicamente al personale dipendente aziendale e/o dipendenti di altre amministrazioni, sono ridotte, in funzione dell'effettivo apporto collegiale esterno e solo per quelle prestazioni che risultino affidate collegialmente anche a professionisti esterni, dal Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni* per ogni singolo procedimento e su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, da un minimo di 10% ad un massimo del 50%.

4. Non ha diritto a percepire gli incentivi di cui al presente Accordo il dipendente a carico del quale risulti accertata la violazione di norme del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché la commissione di errori e/o omissioni accertati mediante formale attestazione a cura del Direttore

della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*.

ART. 5 - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione in favore degli aventi diritto dell'incentivo relativo a ciascuna Opera viene effettuata con determina del Direttore della *UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni*, in esecuzione dei criteri e modalità di cui al presente Accordo.

2. In ogni caso, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo con riferimento al periodo di espletamento dei lavori ed opere.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE - AREA COMPARTO
Il Direttore Generale (F.to Dr.ssa Maria Capalbo)	RSU F.to Gentile Lorusso Daniele F.to Ugolini Carlo
	CISL FP F.to Contadini Alessandro
	F.P. CGIL F.to Ugolini Carlo
	FIALS
	NURSING UP F.to Sanfilippo Domenico
	UIL FPL F.to Aucello Angelo